

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1073 del 18/04/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA LATTERIA SOCIALE DEL FORNACIONE SCA - CASTELNOVO Nè MONTI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1101 del 18/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO NELL'EMILIA
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto APRILE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di REGGIO NELL'EMILIA, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.6106/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**LATTERIA SOCIALE DEL FORNACIONE Sca**" – **Castelnovo ne' Monti**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**LATTERIA SOCIALE DEL FORNACIONE Sca**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Castelnovo ne' Monti – Via Del Fornacione n.3** Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di trasformazione latte in Parmigiano Reggiano e derivati, acquisita agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot.n.**39946** del **02/07/2014** e successive integrazioni pervenute in data **12/04/2016** ed acquisite agli atti con **PGRE/2016/3763**;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. 152/06;
- comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il Nulla Osta del Comune di Castelnovo ne' Monti, prot. n. 17204 del 28/11/2014, acquisito agli atti della Provincia di Reggio Emilia con prot. 65480/260/2014 del 03/12/2014 per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**LATTERIA SOCIALE DEL FORNACIONE Sca**" ubicato nel Comune di **Castelnovo ne' Monti – Via Del Fornacione n.3** , Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Suolo	Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia n.prot.10046/49/2012 del 21/02/2013;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

Allegato 3 – Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**LATTERIA SOCIALE DEL FORNACIONE Sca**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Castelnovo ne' Monti – Via Del Fornacione n.3** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di trasformazione latte in Parmigiano Reggiano e derivati con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA PRODUZIONE VAPORE	2027	8,3	4	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E2	CENTRALE TERMICA CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO 1	83	3	6 mesi/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(**)
E3÷E5	VENTILATORI RICAMBIO ARIA SALA LATTE	5000	3	6 mesi/ anno	-----	-----	
E6	CENTRALE TERMICA CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO 2	90	5	6 mesi/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(**)
E7	CENTRALE TERMICA CONDIZIONAMENTO ASCIUGATOIO	90	5	6 mesi/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(**)
E8	CENTRALE TERMICA PRODUZIONE VAPORE	2027	8,3	4	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(*)
E9	CENTRALE TERMICA CONDIZIONAMENTO MAGAZZINO 3	110	5	6 mesi/ anno	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(**)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(**) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto e degli ossi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale e limitatamente al parametro ossidi di azoto rispettivamente per le emissioni n.1 – 8.
- 3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.9946 del 02/07/2014 e successive integrazioni pervenute in data 12/04/2016 ed acquisite agli atti con PGRE/2016/3763.
- 5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs. 152/06

Lo scarico è costituito da acque di lavaggio classificate come acque reflue industriali.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 10.000 m³.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Fosforo	15
Grassi	100

3. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale di Iren addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data **tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al

fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 - Comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Dai dati presenti nella comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento emerge che:

- nell'insediamento in oggetto sono allevati suini della categoria grassi da salumificio 86-160 kg.
- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento.
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.
- qualsiasi modifica dei dati presenti nella sopracitata comunicazione dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del DPR 59 del 13/03/2013.

Prescrizioni

La ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dal Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 04/01/2016, Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, e quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1 del 28/10/2011 per le parti mantenute valide in base all'art. 57 commi 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016.

Qualsiasi modifica dei dati presenti nella sopracitata comunicazione dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del DPR 59 del 13/03/2013. La comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013 è da intendersi soddisfatta attraverso la sola procedura di comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento compilata e trasmessa mediante l'apposito applicativo (Gestione Effluenti) conformemente al Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 04/01/2016 per i seguenti casi:

- variazione del n° capi purché il peso vivo totale non sia in aumento;
- variazione degli stoccaggi (reflui palabili e non palabili) purché la variazione non determini una carenza di stoccaggi rispetto alla dotazione minima obbligatoria;
- variazione dei terreni oggetto di spandimento purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.